

IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO**SEZIONE CIVILE**

in composizione collegiale composto dai Magistrati:

dott.ssa Mariangela Mastro	Presidente
dott.ssa Giudice Silvia Codispoti	Giudice rel.
dott. Luca Bordin	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa, ai sensi dell'art. 98 co. 4 99 L.F. iscritto al n. r.g. 788/2025, tra

(C.F./P.I. _____, in persona dei

difende, giusta procura in atti;

Ricorrente

CONTRO

che la rappresenta e

difende, giusta procura in atti;

Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 98 e 99 L.F., il _____ ha chiesto la revocazione del decreto emesso da questo Tribunale in data 18 gennaio 2022, nella parte in cui è stata disposta l'ammissione – in prededuzione e in privilegio - al passivo del fallimento della società _____ – del credito della dott.ssa _____ di _____ per €53.440,00 oltre oneri di legge.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:

- 1) che con sentenza n. 38/2021, il Tribunale di Teramo aveva dichiarato il fallimento della società _____ con contestuale nomina del dott. _____ quale curatore del fallimento;

- 2) che con istanza del 15.09.2021, la resistente aveva depositato l'istanza di ammissione al passivo di un credito professionale pari ad euro 53.440,00;
- 3) che il GD, all'udienza di verifica delle domande tempestivamente presentante, con decreto emesso nella medesima udienza (18.01.2022), aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo e ammesso il credito della resistente per l'intero importo richiesto;
- 4) che, con provvedimento del 2.11.2023, il curatore, dott. _____, era stato sostituito dall'avv. _____ e dal dott. _____;
- 5) che la nuova Curatela, venuta a conoscenza della pendenza di un procedimento penale a carico della dott.ssa _____, aveva proposto istanza a sensi dell'art. 116 c.p.p. per ottenere il rilascio delle copie degli atti di indagine;
- 6) che dall'esame dei predetti atti, la Curatela aveva appurato che il PM incaricato aveva concluso le indagini preliminari a carico della dott.ssa _____ per il reato previsto dall'art. 228 del R.D. n. 267/1942, in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. con il dott. _____ (socio della dott.ssa _____ nella società _____ s.r.l.);
- 7) che, nello specifico, era stato contestato alla _____ il reato predetto per avere ella agito in concorso con il dott. _____, prendendo "*interesse privato nella procedura*" in quanto, nominata coadiutore nella procedura affidata alla curatela del dott. _____, beneficiava della proposta, avanzata dal curatore, dell'"*ammissione, prima in privilegio, poi in prededuzione del credito*" di € 53.440,00, per un incarico professionale ricevuto dalla stessa nella procedura di concordato preventivo in bianco (precedente all'apertura del fallimento e dichiarato improcedibile in data 3 settembre 2018) "*nonostante la medesima professionista **non avesse espletato l'incarico, non avesse mai dato prova documentale dell'effettivo espletamento dell'incarico, né avesse depositato l'attestazione ex art. 161 L.F.***";
- 8) che, ai fini che qui rilevano, dalle indagini svolte era quindi emerso che, in sintesi, la _____ CP_1 non aveva espletato l'incarico professionale in relazione al quale era stata ammessa allo stato passivo per un credito pari ad € 53.440,00, tant'è che, del predetto credito, non v'era alcuna prova documentale.

Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra sintetizzato.

1.1. Si è costituita in giudizio la resistente, _____ la quale, precisato di avere svolto effettivamente l'incarico professionale sotteso al credito ammesso, ha sostanzialmente aderito alla domanda di revocazione, chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.

2. La domanda promossa dal ricorrente va accolta.

Alla luce delle risultanze processuali - nell'ambito della quale assume particolare rilievo l'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. e gli atti investigativi allo stesso connessi – non v'è dubbio che sussistono i presupposti per revocare il decreto in esame, atteso è stato erroneamente ammesso al passivo della procedura concorsuale il credito di _____, in presenza di un'istanza di insinuazione non corredata dalla documentazione giustificativa della pretesa.

Deve dunque disporsi, in accoglimento del ricorso, la revocazione del provvedimento di ammissione allo stato passivo del _____ emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 18.01.2022 reso esecutivo dal G.D., con provvedimento del 21.01.2022 nella parte in cui è stato ammesso il credito di euro €53.440,00 di _____ (posizione n. 8 dello stato passivo).

3. Sussistono giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite, potendosi opportunamente valorizzare la condotta processuale tenuta dalla opposta, la quale ha manifestato adesione alle richieste della curatela.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- accoglie il ricorso per le ragioni espresse in motivazione e, per l'effetto:
- revoca il provvedimento di ammissione allo stato passivo del

_____ emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 18.01.2022 reso esecutivo dal G.D. con provvedimento del 21.01.2022 nella parte in cui è stato ammesso il credito di euro €53.440,00 di _____ (posizione n. 8 dello stato passivo).

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025.

Il Giudice rel. ed est.

Silvia Codispoti

Il Presidente

Mariangela Mastro